

STATUTO
della
"Associazione *Insieme per i bambini*"
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – O.N.L.U.S.

Art. 1 - Costituzione

È costituita, nel rispetto del codice civile e della Legge 383/2000, l' "ASSOCIAZIONE *Insieme per i bambini*" , Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, denominata anche "Aipib" O.N.L.U.S. con sede legale in Siena, Viale Bracci, 16, presso il Dipartimento Materno Infantile – Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.

Art. 2 – Finalità e durata

L'**Aipib** è un ente senza scopo di lucro, con fini esclusivi di solidarietà, che ha come finalità l'attivazione, la promozione ed il sostegno di azioni indirizzate al miglioramento della qualità di vita del bambino.

L'**Aipib** intende operare primariamente nei confronti dei bambini che afferiscono presso il Dipartimento Materno Infantile dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e secondariamente, nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, al di fuori del Dipartimento Materno Infantile. L'**Aipib** si propone, in via subordinata, di effettuare interventi a favore di bambini al di fuori dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.

I settori di interesse nei quali l'**Aipib** opererà saranno prevalentemente quelli del benessere psicologico e sociale del bambino. L'Assemblea dei Soci potrà tuttavia deliberare, senza modifiche di statuto, sull'allargamento ai settori d'interesse scientifico, formativo o culturale, con attività comunque finalizzate al miglioramento della qualità di vita del bambino.

L'**Aipib** farà riferimento alla "Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo", approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1959, revisionata il 20 novembre 1989 e ratificata dalla Repubblica Italiana con legge n. 176, del 27 maggio 1991 e alla **Carta dei diritti dei bambini e delle bambine in ospedale** (Carta di EACH).

L'**Aipib**, in particolare, intende:

- a) sostenere le attività indirizzate a ridurre il disagio del ricovero del bambino in ospedale;
- b) migliorare il comfort del bambino ricoverato e della sua famiglia;
- c) collaborare con le associazioni di volontariato e con le strutture scolastiche per fini di gioco, ricreazione, formazione.

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali sopra precisate e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e direttamente connesse, l'Associazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economico-finanziaria, nonché tutti gli atti e le operazioni relativi ritenuti necessari e/o opportuni.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, fatta eccezione di quelle direttamente connesse, comunque nel rispetto delle condizioni di non prevalenza e di proporzione dei proventi rispetto alle spese complessive dell'organizzazione.

In ogni caso lo scopo dell'organizzazione sarà quello del perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell'ambito di quanto stabilito nello statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo quanto stabilito dall'art. 15.

Art. 3 - Soci

L'Associazione comprende due categorie di associati: fondatori e sostenitori.

a) Sono soci fondatori tutti quelli che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione;

b) sono soci sostenitori tutti coloro che, persone fisiche, giuridiche, enti e associazioni, aderiscono volontariamente all'Associazione, versando la relativa quota sociale, e che vengano accettati come tali dal Consiglio Direttivo.

Le quote sociali dei soci vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci partecipano all'Assemblea Generale dei soci con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art.4.

La qualifica di socio, sia fondatore sia sostenitore, è personale e non trasmissibile né in vita né a eredi o legatari.

Tutti soci hanno diritto paritetico nel rapporto associativo.

Art. 4 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

a) dimissioni;

b) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri o causino gravi turbamenti fra i membri stessi;

c) mancato pagamento della quota associativa per due anni, previa diffida al pagamento medesimo da parte del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni dei soci devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori possono essere espulsi dal Consiglio Direttivo solo con provvedimento motivato.

Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, all'Assemblea Generale dei Soci, che deciderà sul provvedimento di espulsione in occasione della prima riunione utile alla successiva.

I soci dimissionari o espulsi perdono automaticamente il diritto al voto.

Art. 5 - Albo dei Benemeriti

L'Associazione può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, enti e associazioni che, anche una tantum, abbiano contribuito, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

L'iscrizione nell'albo dei benemeriti è triennale e può essere rinnovata per lo stesso periodo con delibera del Consiglio Direttivo.

I benemeriti non pagano la quota sociale e sono quindi sprovvisti del diritto all'elettorato attivo e passivo, ma possono essere invitati a presenziare all'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 6 - Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea Generale dei soci;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Segretario
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 7 - L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei soci è costituita dai soci fondatori e dai sostenitori che, nell'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, siano in regola con il pagamento delle quote sociali al 31 dicembre dell'anno precedente, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto dei provvedimenti di espulsione.

Ogni socio ha diritto al voto.

In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni componente potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro socio appartenente alla sua stessa categoria.

Ciascun socio non potrà essere portatore di più di una delega.

I soci persone giuridiche, enti e associazioni partecipano all'Assemblea in persona del loro rappresentante legale.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per la ratifica del preventivo finanziario e per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'ente e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno dieci giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

In prima convocazione l'Assemblea è valida quando siano presenti almeno la metà dei soci rappresentati anche per delega; in seconda convocazione con almeno un terzo dei soci rappresentati anche per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei membri presenti, con voto palese (o con voto segreto su richiesta o in caso di provvedimenti sulle persone).

Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità degli amministratori, gli stessi non partecipano al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto unanime di tutti i soci presenti anche per delega in assemblea.

Art. 8 - Competenze dell'Assemblea Generale dei Soci

Spetta all'Assemblea:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e la loro sostituzione in caso di dimissioni o impedimento definitivo;
- b) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal consiglio direttivo;
- c) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio dei Revisori dei Conti;
- d) l'approvazione del bilancio consuntivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo e la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo;

- e) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- f) lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Consiglio Direttivo, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- g) la decisione definitiva, ove adita, nei casi di espulsione di soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- h) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo.

Art. 9 - Consiglio Direttivo: funzionamento e competenze

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri da cinque a nove, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

I consiglieri restano in carica per due anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 marzo, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo, da sottoporre poi all'Assemblea Generale dei Soci nei termini di cui al 6° comma dell'art. 7 e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno dieci giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica spediti due giorni prima.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri stessi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsioni di un socio o di modifica statutaria, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti; ove questo non possa o non voglia accettare la carica, il secondo dei non eletti e, nel caso anche questi non possa o non voglia accettare, il terzo dei non eletti.

In mancanza di accettazione della carica da parte dei primi tre non eletti, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola.

I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e si procede a nuove elezioni.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Generale dei Soci, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile ed opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, emanare regolamenti per la disciplina interna dell'Associazione.

Nei casi di necessità e di urgenza e/o dove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, si applica la lett. c) dell'art. 10

I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente o a uno o più consiglieri.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli dura in carica due anni e può essere rieletto.

Al Presidente spetta, inoltre:

- a) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea Generale dei soci, il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza, nonché formulare l'ordine del giorno;
- c) rappresentare la ONLUS in eventuali altre associazioni od organismi analoghi, in seno ai quali eserciterà il proprio diritto di voto in attuazione delle direttive espresse al riguardo dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- d) assumere, nei casi di necessità e di urgenza e/o in quelli previsti dal c. 14 dell'art.9 del presente statuto, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i trenta giorni successivi;
- e) curare unitamente agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del consiglio Direttivo;
- f) curare, unitamente agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, da trascrivere in un apposito libro.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte a terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporaneo del Presidente.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti anche dall'Assemblea Generale dei soci tra persone dotate di adeguata professionalità e delle quali almeno il Presidente risulti iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

I Revisori durano in carica quattro anni e possono essere rinominati.

Essi esaminano il preventivo finanziario e formulano in un'apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni in ordine al bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti intervengono di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza, per dare i chiarimenti del caso.

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio potrà essere incrementato e alimentato con:

- le quote sociali, le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti, condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- ogni altro incremento derivante dalle attività economiche, finanziarie e patrimoniali svolte, direttamente o indirettamente, dall'associazione.
- il reddito del patrimonio;

Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei

fondi di cui dispone l'ente nel rispetto del suo scopo.

Art. 13 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato il preventivo rendiconto finanziario o bilancio dell'anno successivo ed entro il 30 aprile il rendiconto finanziario o il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

I fondi, le riserve, il capitale e tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili verranno reimpiegati nell'attività dell'Associazione o comunque andranno ad incrementare il patrimonio.

In nessun caso possono essere distribuiti utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale o andare a vantaggio, né direttamente né indirettamente, degli amministratori, dei soci o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per l'Associazione, a meno che non lo preveda la legge.

Gli utili potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e direttamente connesse.

Art. 14 - Gettoni di presenza e compensi

Tutte le cariche sociali dell'Associazione sono a titolo gratuito

Art. 15 - Estinzione o scioglimento dell'Associazione

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea Generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, solo con il voto unanime dei soci presenti, come previsto all'articolo 7, ed il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra ONLUS o comunque solo a chi e nei casi previsti dalla legge.

Art. 16 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto e dall'Atto Costitutivo, valgono le norme del codice civile ed ogni altra legge vigente in materia di ONLUS.

Art. 17 - Norma transitoria

Nelle more dell'approvazione del presente statuto da parte dell'Autorità competente, si applicano le disposizioni dello statuto vigente.

I titolari di cariche sociali negli organi di governi mantengono la carica - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato biennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.